

Oggetto Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro del sig. Valinotto Sergio ai sensi dell'art. 72, c. 11 del D.L. 112/2008 convertito con L.133/2008

Determinazione del direttore generale

Decisione

Il direttore generale Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹ determina di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale con il signor Sergio Valinotto a decorrere dal 1 settembre 2019 (primo giorno non lavorativo), ai sensi dell'art. 72, c. 11, D.L. n. 112/2008 (convertito dalla L. n. 133/2008).

Motivazione

L'art. 72, comma 11, del d.l. 112/2008, convertito in legge 133/2008 così come modificato dall'art. 1, comma 5, del decreto – legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni, con preavviso di sei mesi, di risolvere il rapporto di lavoro dei dipendenti, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso alla pensione anticipata prevista dall'art. 24, commi 10 e 12, del d.l. 201/2011, convertito in legge 214/2011, come modificato dall'art. 15, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n.4

Con delibera del Consiglio d'Amministrazione n. 7/2017 l'Agenzia ha approvato le *“Linee guida per l'applicazione dell'istituto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro (art. 1, comma 5 del D.L. 90/2014)”*.

Le linee guida prevedono che l'Amministrazione possa esercitare la facoltà di risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti di tutti i dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, che si trovino nelle condizioni di accesso alla pensione anticipata prevista dalla normativa vigente. Come esplicitato dai chiarimenti della funzione pubblica DFP 24210 del 16/04/2015, le amministrazioni possono utilizzare la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro come strumento a regime nei confronti del personale soggetto alla nuova disciplina pensionistica a decorrere dal compimento del requisito contributivo per la pensione anticipata.

Il 29 gennaio 2019 è entrato in vigore il d.l. n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, che all'art. 15 ha rideterminato i requisiti per l'accesso e la decorrenza della pensione anticipata a partire dal 01/09/2019.

La legge 232 del 2016 all'art. 1, comma 194 prevede che *“Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1 gennaio 2018, le disposizioni di cui all'art. 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto –legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione”*

Con riferimento alla posizione previdenziale del sig. Sergio Valinotto è stato verificato che egli raggiungerà al 31/08/2019 un'anzianità contributiva complessiva pari AA. 43 MM.02 GG 00, comprensiva della finestra trimestrale prevista dall'art. 15, comma 1 del d.l. 4/2019, utile per il diritto a pensione nonché alla sua decorrenza senza penalizzazione.

L' Agenzia ha deciso di avvalersi della facoltà dell'art. 72, comma 11, della Legge 133/08 comunicando la risoluzione del rapporto di lavoro a decorrere dal 1 settembre 2019²

Il sig. Valinotto è stato assunto in mobilità presso l'Agenzia che a decorrere dal 01/05/2019 è subentrata nel rapporto di lavoro in luogo della Città Metropolitana. In data 21/02/2019 la Città metropolitana di Torino, ente di provenienza, aveva comunicato al dipendente³ la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e del contratto individuale a far data dal 01/09/2019. L'Agenzia, ha acquisito il consenso da parte del lavoratore interessato⁴ a mantenere come data di risoluzione del contratto quella indicata dalla Città Metropolitana, si conferma pertanto che la data di risoluzione del rapporto di lavoro è fissata per il giorno 01/09/2019 (primo giorno non lavorativo).

Il direttore generale
Cesare Paonessa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Torino, lì 29 maggio 2019

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

A norma dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e degli art. 32 e 33 del "Regolamento di contabilità".

Data 29 maggio 2019	Il direttore generale Cesare Paonessa
---------------------	--

¹ Ai sensi degli artt. 107, 183, 184 e 185 del T.U.E.L. approvato con D.Lvo n. 267 del 18/08/2000, dell'art. 18 comma 3 dello Statuto dell'Agenzia della mobilità piemontese, degli artt. 29, 35 e 36 del "Regolamento di contabilità" approvato con deliberazione n. 3/2 dall'Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005, nonché ai sensi del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, come da allegato B della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 / 2 del 16 gennaio 2004. Il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia, con deliberazione n. 38 del 21 dicembre 2013, ha nominato l'ing. Cesare Paonessa direttore generale dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale, ora Agenzia della mobilità piemontese. Inoltre, ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 1 marzo 2013, le funzioni che lo Statuto e i Regolamenti attribuiscono al Segretario dell'Agenzia sono attribuite all'ing. Cesare Paonessa, direttore generale dell'Agenzia. Con deliberazione del n. 20 del 30/12/2015, il Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia ha dato atto che l'Ing. Paonessa mantiene l'incarico di direttore generale dell'Agenzia

sino alla nomina del nuovo Consiglio d'Amministrazione e comunque nelle more delle procedure previste dallo Statuto per l'individuazione e la nomina del direttore generale da parte del nuovo Consiglio d'Amministrazione.

² Il collocamento a riposo, in adempimento all'obbligo di cui al comma 11 dell'art. 78 della L. 133/08, è stato comunicato con nota prot. 5785/2017 del 12/06/2017.

³ Con determinazione della Direzione Risorse Umane 1, n. 7-1913 del 21 febbraio 2019

⁴ Prot.5260/2019 del 29/05/2019.